



Ministero dell'istruzione e del merito

Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112.

IL MINISTRO

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante: *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112, che ha disposto: *“Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento*



Ministero dell'istruzione e del merito

della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale.”;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come modificato dall'articolo 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'articolo 20, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, che ha disposto: *“Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;*

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e, in particolare, l'articolo 13, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, recante *“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto*



Ministero dell'istruzione e del merito

- legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”;*
- VISTA *la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;*
- VISTO *il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante “Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”;*
- VISTA *la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;*
- VISTO *il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante “Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;*
- VISTO *il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante “Esecuzione dell’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l’lrc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli”;*
- VISTO *il decreto del Ministro dell’Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;*
- VISTA *la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- VISTA *la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;*
- VISTA *la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;*



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis;
- VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante “*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”, come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso “*all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”; l’articolo 35-bis, concernente “*La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”; l’articolo 35-ter che ha introdotto il “*Portale unico del reclutamento*” ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici; l’articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l’articolo 38, in merito all’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”* e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *“GDPR”*;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L.28 marzo 2003, n. 53”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*;
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e, in particolare, l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e, in particolare, l'articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Linee Guida;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Linee Guida;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'articolo 27 concernente *“Misure per la riforma degli istituti professionali”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e le relative Indicazioni Nazionali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante *“Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione”*;
- VISTO decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, *“Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante *“Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario”* e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità*



Ministero dell'istruzione e del merito

- della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante *"Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *"Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo 1997, recante *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante *"Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare, a norma dell'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, il contenuto del bando della procedura concorsuale straordinaria, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
- VISTO il parere del CSPI reso nell'adunanza dell'8.1.2024, n.119;
- RITENUTO di accogliere le richieste del CSPI di modifica degli allegati E, F, G al fine di rendere coerenti tra loro i quadri orali di valutazione e di parziale modifica dell'allegato H concernente i titoli valutabili;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

DECRETA:



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento delle procedure concorsuali straordinarie su base regionale, per esami e titoli, riservate agli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, per l'accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. Il decreto d'indizione della procedura determinerà il numero di posti da bandire in ciascuna regione. La successiva ripartizione dei posti tra le istituzioni scolastiche all'interno delle diocesi della medesima regione sarà effettuata con decreto dell'USR.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 3, che individua l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale, qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni, la ripartizione dei posti disponibili e vacanti tra le istituzioni scolastiche è di competenza dell'USR nel cui territorio sono situate le sedi delle istituzioni scolastiche medesime, sentito l'ordinario diocesano.
4. Alle procedure straordinarie di cui al presente articolo è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025, determinati a norma dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n.186, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il bando individua, per ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in servizio al momento di pubblicazione del bando.
7. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il bando individua, per ciascuna regione, la percentuale di



Ministero dell'istruzione e del merito

- rappresentatività dei generi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.
8. Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: *a)* del titolo previsto dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa, come meglio precisato nell'articolo 3 del presente decreto; *b)* del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio, come meglio precisato nell'articolo 3 del presente decreto; *c)* che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- a) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b) Intesa: Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;
 - c) Decreto-legge: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;
 - d) Legge: la legge 18 luglio 2003, n.186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
 - e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - g) bando: bando di concorso di cui all'articolo 10;
 - h) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
 - i) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
 - j) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva per il Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - k) Portale unico: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 3

(Requisiti di ammissione e articolazione delle procedure concorsuali straordinarie)

1. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive straordinarie i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:



Ministero dell'istruzione e del merito

- a. certificazione dell'idoneità diocesana, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge che richiama il numero 5 lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola per cui si concorre;
 - b. abbiano svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, con il possesso dei titoli di cui alla successiva lett. c); il servizio è utile anche se prestato in ordini e gradi di scuola diversi purché con il possesso dei titoli o delle condizioni personali prescritte.
 - c. possesso di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa, come specificato nell'Allegato A, da intendersi parte integrante del presente decreto, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria, e nell'Allegato B, da intendersi parte integrante del presente decreto, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. Le procedure dei concorsi sono curate dall'USR in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della diocesi.
 3. Qualora il territorio di una diocesi insista su più regioni, la competenza all'organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto territorio è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana.
 4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.
 6. La procedura concorsuale si articola nella prova orale didattico-metodologica disciplinata all'articolo 4 e nella valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di cui all'articolo 8.

Articolo 4

(Prova orale didattico-metodologica)

1. La prova orale didattico-metodologica è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e a quanto previsto dagli Allegati C e D, recanti i programmi di esame per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 7 del presente decreto.



Ministero dell'istruzione e del merito

2. La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 3.
3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Articolo 5

(Valutazione della prova orale, dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale)

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova orale didattico-metodologica, cento per l'anzianità di servizio e cinquanta per i titoli di qualificazione professionale.
2. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 4 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, utilizzando i criteri di valutazione previsti:
 - a) per la procedura concorsuale straordinaria per la scuola dell'infanzia e primaria, dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale riportati negli Allegati E ed F, da intendersi parti integranti del presente decreto;
 - b) per la procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale riportati nell'Allegato G da intendersi parte integrante del presente decreto.
3. La commissione assegna ai titoli e all'anzianità di servizio di cui all'articolo 8 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 150 punti.

Articolo 6

(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce della prova di cui all'articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione esaminatrice di cui all'articolo 11 secondo i programmi di cui all'articolo 7. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima della prova medesima, secondo le modalità precisate nel bando. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

Articolo 7

(Programmi di esame)



Ministero dell'istruzione e del merito

1. Gli Allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente decreto, indicano i programmi di esame specifici per le procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Articolo 8

(Anzianità di servizio, titoli valutabili e relativo punteggio)

1. L'Allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua il punteggio attribuito all'anzianità di servizio e ai titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti ai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa.

Articolo 9

(Graduatorie di merito regionali)

1. Con riguardo a ciascuna delle procedure straordinarie, la commissione esaminatrice, a seguito degli esiti della prova orale didattico-metodologica e della valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di cui all'articolo 8, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani, divise per ordine e grado di scuola che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il candidato che partecipa al concorso per la scuola dell'infanzia e primaria con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell'infanzia.
2. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi, ed è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale didattico-metodologica e alla valutazione dell'anzianità e dei titoli. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In particolare, al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione, in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, calcolata alla data del 31 dicembre 2022. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore del genere meno rappresentato.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale; sul Portale unico è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionali degli USR nel rispetto delle



Ministero dell'istruzione e del merito

norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

4. Le graduatorie sono redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 10

(Istanza di partecipazione alla procedura e bando)

1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità, indicando la diocesi per cui si concorre e il grado di scuola di cui si possiede la relativa idoneità, valevole sia per la diocesi cui i candidati partecipano sia per il grado di scuola cui ciascuna delle due procedure si riferisce.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del bando sul Portale unico e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dalla procedura.
5. Per la partecipazione a ciascuna procedura è dovuto, ai sensi dell'articolo *1-bis*, comma 2, del decreto-legge, il pagamento di un contributo pari a euro 50,00.
6. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche



Ministero dell'istruzione e del merito

se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. L'amministrazione, inoltre, garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

7. Ai sensi dell'articolo 400, comma 2, del Testo Unico, il bando è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. Il bando disciplina:
 - a. i requisiti di ammissione alla procedura, ai sensi dell'articolo 3;
 - b. le modalità di versamento del contributo posto a carico dei partecipanti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-legge;
 - c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura;
 - d. il contingente dei posti, distinti per regione;
 - e. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure;
 - f. l'organizzazione della prova orale didattico-metodologica;
 - g. la procedura di attribuzione del contratto a tempo indeterminato;
 - h. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
 - i. i documenti richiesti per l'assunzione;
 - j. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
9. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero di candidati, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. In tale caso con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, pubblicato sul Portale unico e sui siti istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e degli USR interessati, può essere disposta l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'USR che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

Articolo 11

(Commissioni esaminatrici)

1. Nell'ambito di ogni regione viene nominata una commissione esaminatrice per ciascuna procedura concorsuale. Le commissioni esaminatrici per la procedura concorsuale per la scuola dell'infanzia e primaria sono composte da un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni, con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola dell'infanzia e l'altro nella scuola primaria, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento della preparazione dei candidati in relazione allo specifico programma d'esame, attribuendo in via preferenziale la nomina a insegnanti di religione cattolica di ruolo. Le commissioni



Ministero dell'istruzione e del merito

esaminatrici per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono composte da un presidente scelto tra professori universitari, dirigenti tecnici o dirigenti scolastici e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni, con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola secondaria di primo grado e l'altro nella scuola secondaria di secondo grado, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento della preparazione dei candidati in relazione allo specifico programma d'esame, attribuendo in via preferenziale la nomina a insegnanti di religione cattolica di ruolo.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 12, 14 e 13, 15 e sono individuati ai sensi dell'articolo 18.
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.
7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12

(Requisiti dei presidenti – procedura concorsuale straordinaria per la scuola dell'infanzia e primaria)

1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:



Ministero dell'istruzione e del merito

- a. per i professori universitari, preferibilmente, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame e svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
 - b. per i dirigenti tecnici, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame e, preferibilmente, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
 - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche.
2. I presidenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 13

(Requisiti dei componenti – procedura concorsuale straordinaria per la scuola dell'infanzia e primaria)

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere docenti di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
2. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
 - b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi.
3. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia



Ministero dell'istruzione e del merito

stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

4. In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare candidati in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, ferma restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Articolo 14

(Requisiti dei presidenti – procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti, preferibilmente, a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame;
 - b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti lo specifico programma d'esame;
 - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche.
2. I presidenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 15

(Requisiti dei componenti – procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere docenti di ruolo della scuola secondaria, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e, preferibilmente, insegnanti di religione cattolica; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
2. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del



Ministero dell'istruzione e del merito

Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

- b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi.
3. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.
4. In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare candidati in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, ferma restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Articolo 16

(Requisiti dei componenti aggregati)

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.
2. I componenti aggregati possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti dal precedente comma 1. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.
3. In caso di mancanza di aspiranti o di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare candidati in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, ferma restando la conferma in ruolo, oppure personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 17

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni esaminatrici:
 - a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
 - d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
 - e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
 - g. svolgere, o aver svolto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
 - h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 18

(Formazione delle commissioni esaminatrici)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza, per l'inserimento nei rispettivi elenchi, al dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste nei bandi e nei successivi avvisi della Direzione generale per il personale scolastico che saranno pubblicati sul Portale unico e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.



Ministero dell'istruzione e del merito

3. Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 14;
 - b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 15;
 - c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16;
 - d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 17. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
 - e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
 - f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso o la disciplina di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
 - g. il *curriculum vitae*;
 - h. il consenso al trattamento dei dati personali.
4. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni esaminatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 13, comma 2, e 15, comma 2.
5. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
7. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
8. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.
9. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause



Ministero dell'istruzione e del merito

di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

10. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Articolo 19

(Modalità di attribuzione del contratto a tempo indeterminato)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge e dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-legge, ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il dirigente preposto all'USR competente, per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti.
2. Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.

Articolo 20

(Percorso di formazione e prova conclusiva)

1. Gli insegnanti di religione cattolica al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi della normativa vigente.

Articolo 21

(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)

1. Il dirigente preposto all'USR per il Friuli - Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare gli allegati C e D del Decreto ministeriale alle specificità delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, e ad emanare i bandi di concorso, per esami e titoli, relativi ai posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale delle diocesi della regione, nei limiti del contingente di posti assegnato. Il dirigente provvede inoltre



Ministero dell'istruzione e del merito

ad adattare alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano lo svolgimento delle procedure concorsuali.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 22

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alle presenti procedure concorsuali è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 23

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca per il personale docente, in quanto compatibili.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara